



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Composta da:

Dott.ssa Clotilde Fierro	PRESIDENTE
Dott. Michele Milani	CONSIGLIERE Rel.
Dott.ssa Caterina Baisi	CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro iscritta al n.ro **190 /2018** R.G.L.

promossa da:

nata a

Casablanca in Marocco, res.te a Novi Ligure (AL), rappresentata e difesa per procura in calce al ricorso di primo grado dagli avvocati Alberto Guariso del Foro di Milano e Marta Lavanna del Foro di Torino, elettivamente domiciliata presso gli stessi in Milano, viale Regina Margherita n.30.

APPELLANTE

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. (c.f. 80078750587), con sede in Roma, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Tommaso Parisi e Franca Borla per procura generale alle liti conferita con atto a rogito del



dott. Paolo Castellini, Notaio in Roma, in data 21.7.2015,
elettivamente domiciliato in Torino, via Arcivescovado n.9,
presso l'Ufficio Legale della Sede dell'Istituto

APPELLATO

Oggetto: assegno di maternità

CONCLUSIONI

Per l'appellante:

come da ricorso depositato in data 20.3.2018

Per l'appellato:

come da memoria difensiva depositata in data 9.10.2018

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex artt. 28 D.Lgs. 150/11 e 702 bis c.p.c. depositato
avanti al tribunale di Alessandria in data 22.12.2017 le sig.re

citavano in giudizio il COMUNE DI NOVI LIGURE e l'INPS e,
premettendo di essere cittadine marocchine residenti in Italia in
possesso di permesso unico lavoro per motivi familiari, di avere
presentato domanda al Comune di residenza di Novi Ligure per
ottenere l'assegno di maternità di base previsto dall'art.74 D.Lgs.
151/2001 con riferimento ai figli minori nati in Italia, di non
avere ricevuto alcuna risposta, invocando il principio di non
discriminazione e deducendo che la prestazione rientrava
nell'ambito di applicabilità della Direttiva UE 2011/98,
chiedevano in via conclusiva che fosse accertato il carattere
discriminatorio della condotta di diniego tenuta dal Comune di
Novi Ligure, che allo stesso fosse ordinato di cessare tale



condotta, di accogliere le domande e di trasmettere all'Inps la comunicazione dell'avvenuto riconoscimento del diritto alla prestazione, che l'Inps fosse condannato a corrispondere a ciascuna delle ricorrenti la somma di euro 1.694,95 a titolo di assegno di maternità per il 2017 e alla ricorrente euro 1.691,05 per lo stesso titolo per il 2014, oltre interessi legali, oltre all'adozione di ogni provvedimento ritenuto utile ad evitare il reiterarsi della discriminazione (ivi compresa la pubblicazione dell'emananda ordinanza sul sito istituzionale del Comune), oltre alle spese di lite.

Mentre il Comune di Novi Ligure rimaneva contumace, si costituiva in giudizio l'INPS che chiedeva che il ricorso fosse dichiarato inammissibile nei suoi confronti per difetto di legittimazione passiva e, quanto alla posizione della ricorrente
eccepiva la prescrizione del diritto ex art.6, u.c.
L.138/43.

In corso di causa la difesa dell'Inps dava atto che era intervenuta la corresponsione della prestazione a favore della ricorrente

Con ordinanza pubblicata in data 5.3.2018 il tribunale accoglieva parzialmente le domande proposte dalla ricorrenti
quanto alla ricorrente
accertava il carattere discriminatorio della condotta tenuta dal Comune di Novi Ligure consistita nell'averle negato l'assegno di maternità di base di cui all'art.74 D.Lgs. 151/2001, riteneva prescritto nei confronti dell'Inps ex art.6



L.138/43 il diritto della medesima all'erogazione di detto assegno e la condannava alle spese di lite a favore dell'Istituto.

Avverso detta ordinanza ha interposto appello con ricorso depositato in data 20.3.2018, chiedendone la parziale riforma ribadendo nei confronti del Comune di Novi Ligure e nei confronti dell'Inps le conclusioni del primo grado.

L'INPS, costituendosi in giudizio, ha chiesto la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

Il Comune di Novi Ligure non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace.

All'udienza del 13.11.2018, all'esito della discussione, la corte ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il giudice di primo grado, rilevato che l'assegno di maternità di base di cui all'art.74 D.Lgs. 151/2001 rientra fra i trattamenti di sicurezza sociale di cui alla Direttiva 2011/98/UE per i quali la stessa fonte europea impone la parità di trattamento a favore dei cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno stato membro dell'Unione a fini lavorativi o ai quali è comunque consentito di lavorare, rilevato che tali requisiti erano riscontrabili in capo alle ricorrenti, le quali erano in possesso di permesso unico lavoro per motivi familiari, ha accertato e dichiarato il carattere discriminatorio della condotta tenuta dal Comune di Novi Ligure nei confronti delle ricorrenti consistita nell'aver ritardato (per El Yaakoubi) e per avere omesso e quindi rigettato per le altre due ricorrenti ogni risposta rispetto



alla domanda diretta ad ottenere l'assegno di maternità ex art.74 D.Lgs. 151/2001; tuttavia, quanto alla pretesa della ricorrente di ottenere l'erogazione del trattamento da parte dell'Inps, ha accolto l'eccezione di prescrizione ex art.6 L.138/43 prospettata dall'Istituto, rilevando che tra la data delle domande presentate dalla ricorrente (con riferimento alla nascita dei due figli minori rispettivamente avvenuta in data 28.8.2014 e 3.7.2016 la ricorrente ha presentato domande in data 31.10.2014 e 21.12.2016) ed il deposito del ricorso era decorso un termine superiore all'anno e che per costante giurisprudenza di legittimità il termine annuale di prescrizione ex art.6 L.138/43 si rendeva applicabile anche all'indennità di maternità.

rilevando:

- Che i termini di prescrizione breve di cui all'art.6 L.138/43 non possono essere applicati quando, come nella fattispecie in esame, la prestazione sia stata chiesta come mezzo per la rimozione della discriminazione ai sensi dell'art.28 D.Lgs. 150/11;
- Che la domanda era (è) diretta ad ottenere il provvedimento di concessione da parte del Comune di Novi Ligure, mentre il distinto diritto alla prestazione nei confronti dell'Inps rappresenta solo la conseguenza del provvedimento concessivo; parallelamente, sul piano processuale, l'eccezione di prescrizione sollevata solo dall'Inps non può valere anche a favore del Comune, non essendo ravvisabile la situazione di solidarietà passiva



ritenuta dal tribunale;

- Che in ogni caso l'art.6 L.138/43 non è applicabile all'indennità di maternità di base in quanto: a) non partecipa della stessa natura dell'indennità di malattia e non è corrisposta con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni contro la malattia; b) all'erogazione dell'indennità di malattia provvede direttamente l'ente previdenziale, mentre per il riconoscimento dell'indennità in questione vi è l'intervento del Comune; c) anche volendo accostare l'indennità di maternità di base all'indennità di maternità ordinaria, l'ulteriore estensione della prescrizione ex art.6 L.138/43 costituirebbe una violazione del divieto di analogia.

Con profilo subordinato l'appellante censura l'ordinanza nella parte in cui ha ritenuto la prescrizione decorrente dalla domanda rivolta al Comune di Novi Ligure, senza tenere conto, quantomeno, dello *spatium deliberandi* assegnato all'ente per la risposta.

L'appello è fondato.

Come è noto, l'art.6 L.138/1943 stabilisce il termine di prescrizione di un anno (decorrente dal giorno di maturazione del diritto) per il conseguimento di varie prestazioni previste dalla stessa disposizione, fra le quali è presente anche la concessione dell'indennità di malattia.

Con l'introduzione del Servizio Sanitario Nazionale ed il superamento del regime di assistenza ai lavoratori delineato dalla



L.138/43, la disposizione in oggetto mantiene la sua rilevanza con riferimento all'indennità di malattia.

Dal momento che nel corso degli anni, sulla base dello sviluppo e delle argomentazioni esaminate nel prosieguo, la giurisprudenza ha ritenuto che tale fattispecie prescrittiva si estenda anche alla pretesa diretta ad ottenere l'indennità di maternità, l'Inps sostiene la sua applicabilità con riferimento alla pretesa dell'odierna appellante, relativa all'assegno di maternità di base di cui all'art.74 D.Lgs. 151/2001.

Tale tesi, condivisa dal primo giudice, presuppone che le due indennità (di malattia e di maternità) rivestano caratteristiche tali da poterle considerare come partecipanti della stessa natura, ma tale conclusione, ripetutamente affermata con riferimento all'indennità di maternità "ordinaria", a parere di questa corte non vale per quanto attiene all'assegno di maternità di base.

Infatti la giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto di estendere l'applicazione della fattispecie prescrittiva di cui all'art.6 L.138/43 all'indennità di maternità "ordinaria", ha rilevato che, per il disposto dell'art.15, primo comma, L.1204/71 (ora art.22, secondo comma D.Lgs. 151/2001), tale indennità "*è sostitutiva e comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia e partecipa perciò della medesima natura di questo trattamento di cui costituisce una specie regolata secondo particolari criteri solo ove ciò sia specificamente previsto...al contrario per la prescrizione, in mancanza di una qualunque previsione in senso contrario, vale la regola già fissata, in via generale, per le*



prestazioni di malattia dall'art.6, ultimo comma, della legge n.138 del 1943 senza necessità di un'esplicita conferma del termine di un anno in quest'ultima disposizione indicato” (cfr. Cas. 4967/93 e successive già citate nella sentenza impugnata).

Tali argomentazioni non possono valere con riferimento all'assegno di maternità di base che presenta presupposti del tutto svincolati dallo svolgimento di attività lavorativa (è concesso alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno e non alle lavoratrici ed è anzi incompatibile con la percezione dell'assegno di maternità “ordinario”) e quindi non può essere considerato come sostitutivo o comprensivo dell'indennità di malattia.

Per altro verso con riferimento alla vicenda in esame, le modalità applicative della fattispecie prescrittiva di cui all'art.6 L.138/43, risulterebbero estremamente problematiche, posto che l'assegno di maternità di base è concesso dai Comuni di residenza dei richiedenti e l'Inps interviene solo nella fase di erogazione del trattamento.

Le considerazioni esposte, essendo pacifica la sussistenza degli altri requisiti richiesti per l'erogazione del trattamento preteso, comportano l'accoglimento dell'appello senza necessità di accedere agli altri profili proposti in sede di impugnativa.

Il quantum indicato nel ricorso introduttivo non è contestato.

Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P . Q . M .



Visto l'art. 437 c.p.c.,
in accoglimento dell'appello, condanna l'INPS a pagare
all'appellante l'assegno di maternità negli importi di € 1.694,45
per il 2016 e di € 1.691,05 per il 2014, oltre interessi legali;
condanna gli appellati in solido a rimborsare all'appellante le
spese di entrambi i gradi, liquidate per il primo in € 1.600,00 e
per il presente in € 1.830,00, oltre rimborso forfettario, Iva e
Cpa, con distrazione a favore del difensore.

Così deciso all'udienza del 13.11.2018

IL CONSIGLIERE Est.

Dott. Michele MILANI

LA PRESIDENTE

Dott.ssa Clotilde FIERRO

